

IN BREVE n. 038-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Verona - 20 ottobre 2018 Ore 10,30
TAVOLA ROTONDA SULLE PENSIONI
(Sala Unicredit - Via Garibaldi, 2)

Presiede l'incontro:

Alessandro Mazzucco, ex Magnifico Rettore Università degli Studi di Verona

Relatori:

Giuseppe Pennisi, Economista

Mario Bertolissi, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Padova

Giovanni Sala, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Verona

Dario Stevanato, Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Trieste

Giuliano Cazzola, Esperto in materia previdenziale

Coordinatore:

Antonio Quaglio, Giornalista economico

Interventi preordinati:

Prof. Michele Poerio, Presidente Forum Pensionati

Dott. Giorgio Ambrogioni, Presidente CIDA

ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO AL FORUM: UNPIT; UNUCI; ANPAN; ANRRA; ANUA; ANC; ANUPSA; ANAE; FEDERSpeV; ANPRUP; CONFEDIR; APS-LEONIDA; Ass. Naz.le Commissariato Militare; Ass. Naz.le AUTIERI d'Italia

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14 SETTEMBRE 2018 per il mese di AGOSTO 2018

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9				
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2018

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,9%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **2,335312**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del

costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2018

Aggiornato: 14 settembre 2018

Prossimo aggiornamento: 16 ottobre 2018

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,7

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

CERTIFICATO ANAMNESTICO PER PORTO D'ARMI

Il Decreto Legislativo 104/2018 del 10 agosto 2018 prevede all'articolo 12 che i medici militari, della polizia e dei Vigili del fuoco non possono più fare la certificazione anamnestica per porto d'armi se in pensione o in congedo.

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 , n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo

dell'acquisizione e della detenzione di armi.

GU n.209 dell' 8 settembre 2018

Entrata in vigore il 14 settembre 2018.

art.12 comma 3

Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

COSI' I TAGLI DELLE PENSIONI D'ORO? estratto da PensioniOggi

Alla Camera è arrivato il DDL che taglia gli assegni d'oro.

La tavola sottostante - elaborata da *PensioniOggi* - consente di visualizzare la riduzione del trattamento pensionistico a cui si andrebbe incontro a seconda dell'età dell'assicurato al momento della decorrenza della pensione e dell'anno di decorrenza della stessa. Come si nota quanto maggiore è l'anticipo (rispetto alla data della pensione di vecchiaia ricalcolata a ritroso sin dagli anni '70) maggiore è la riduzione della pensione, che in taluni casi può superare anche il 20%, mediamente il taglio per ogni anno di anticipo è intorno al 2-3%.

Decurtazione delle pensioni d'oro (Proposta LEGA- CINQUE STELLE)											
Anno di decorrenza della pensione											
ETA'/ANNO	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013-2015	2016-2018	dal 2019	
E t à a l l a d e c o r r e n z a	<=57	19,92%	20,15%	21,15%	22,60%	23,08%	23,08%	21,37%	24,15%	24,44%	25,05%
	58	17,54%	17,78%	18,81%	20,31%	20,80%	20,80%	19,25%	22,18%	22,52%	23,20%
	59	15,06%	15,31%	16,37%	17,91%	18,42%	18,42%	17,01%	20,08%	20,86%	21,23%
	60	12,40%	12,65%	13,75%	15,34%	15,86%	15,86%	14,63%	17,86%	18,33%	19,13%
	61	9,57%	9,83%	10,96%	12,60%	13,14%	13,14%	12,10%	15,48%	16,02%	16,90%
	62	6,45%	6,72%	7,89%	9,58%	10,14%	10,14%	9,38%	12,94%	13,58%	14,53%
	63	3,19%	3,47%	4,68%	6,44%	7,01%	7,01%	5,75%	10,23%	10,98%	11,99%
	64	-	-	1,25%	3,07%	3,67%	3,67%	3,35%	7,32%	8,19%	9,30%
	65	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	5,22%	6,41%
	66	-	-	-	-	-	-	-	0,89%	2,01%	3,30%
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ETA di neutraliz.	63 e 11	64	64 e 4	64 e 10	65 e 1	65 e 6	66	66 e 3	66 e 7	67	
PensioniOggi.it											
La decurtazione si riferisce alle sole quote di pensione calcolate con il sistema retributivo. In verde l'età di pensionamento che consentirebbe di neutralizzare la riduzione in oggetto.											

MANUALE PER GIOVANI MEDICI - IL SEGRETO PROFESSIONALE ED IL RAPPORTO CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

a cura dell'avv. Paola Maddalena Ferrari

ALLEGATO A PARTE - Manuale avv.Ferrari (documento 190)

COME CONTINUA L'ACCANIMENTO CONTRO LE PENSIONI MEDIO-ALTE

da Start Magazine a cura di Michele Poerio

L'intervento di Michele Poerio (Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.) e Carlo Sizia (Comitato direttivo nazionale FEDER.S.P.eV.) sui progetti del governo in materia di pensioni

ALLEGATO A PARTE - Start Magazine - Poerio (documento 191)

DDL N. 1071 - TAGLIO DELLE C.D. "PENSIONI D'ORO" da Stefano Biasioli – 19 settembre 2018

1. E' necessario innanzitutto fare una premessa: chiarire la differenza tra "**Previdenza**" e "**Assistenza**".

Il primo termine "**Previdenza**" si riferisce semanticamente all'ambito/al settore in cui la posizione di chi è titolare di "**versamenti contributivi**" validi per legge (**effettivi**, in quanto effettuati in costanza di attività lavorativa, e **figurativi**, in quanto riconosciuti/ricoperti dalla Stato per maternità, per servizio militare, per prepensionamenti per crisi aziendali o per altre cause) dà diritto ad un trattamento pensionistico.

Il secondo termine "**Assistenza**" si riferisce semanticamente all'ambito/al settore in cui la posizione di persone/soggetti versanti in condizioni di indigenza e/o necessità sociale dà titolo, in quanto cittadini, ad essere aiutati dalla Stato organizzazione attraverso la fiscalità generale. Si tratta, è bene sottolinearlo, di persone/soggetti che non hanno versato alcun contributo o hanno versato contributi in misura tale da avere diritto ad una prestazione previdenziale inferiore al trattamento minimo; in presenza di tale ultima fattispecie scatta l'intervento assistenziale qualificato come "**integrazione al trattamento minimo**" dell'assegno, integrazione a carico della fiscalità generale.

2. La suddetta premessa è fondativa e dirimente per i ragionamenti e le riflessioni/considerazioni che vengono esplicitate alle lettere c), e) e g) del successivo punto 6.

3. Viene ritenuto importante in via preliminare suggerire di andare a rileggere quanto lo scrivente ha già dissertato sull'argomento nello scorso mese di luglio (18 e 26) e nello scorso mese di agosto (20).

4. Pur prendendo atto dell'innalzamento della soglia da 80.000 a 90.000 euro lordi annui, non posso non ribadire – evidenziandola – la persistenza di un equivoco di fondo/vero e proprio paradosso tra **titolo** del DDL e quanto stabilito dall'**articolo 1** dello stesso DDL: il titolo conferma "*.....attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo,.....*", l'articolo 1 conferma un taglio al quantum della pensione attraverso la riduzione della stessa in applicazione del risultato derivante dal rapporto tra i due coefficienti di trasformazione relativi all'età del pensionamento e all'età prevista per la pensione di vecchiaia, disconoscendo in ciò – tanto è lapalissiano – il titolo del DDL!!!!

5. Un'indefettibile operazione di ricalcolo, ammesso e non concesso che sia fattibile in quanto violativa del principio giuridico della irretroattività della legge, secondo il "metodo contributivo" non può – per coerenza semantica e logica – che essere effettuata sulla base dei contributi, cioè il "versato" = MONTANTE CONTRIBUTIVO (insieme/complesso dei contributi versati ri-valutati alla data del pensionamento), per il quale abbiamo tutti chiesto all'INPS con Raccomandata A.R. il rilascio di un estratto certificato negli scorsi mesi: ad oggi la richiesta risulta ancora inevasa. Ma è noto a tutti gli interessati, e dovrebbe esserlo a maggior ragione anche a chi è chiamato a legiferare (il Parlamento), che per i dipendenti pubblici esistono le striscie/ruoli contributive/i solo a partire da certe date: per gli statali, ad esempio, soltanto dal 1996 in avanti!

6. La relazione accompagnatoria del DDL contiene affermazioni/assunti davvero raccapriccianti, falsi, mistificatori e contraddittori. Se ne evidenziano alcuni di seguito:

a) “....., mentre nel quadro del sistema pensionistico continuano a sussistere ambiti privilegiati, quale quello dei fruitori delle pensioni d’oro.....”

Non si capisce, o si vuol far finta di non capire, che non si tratta certo di ambiti privilegiati, ma si tratta di prestazioni previdenziali che risultano coperte dalla più alta percentuale di contributi in assoluto = 95/100% (ad esempio rispetto alla c.d. “pensioni baby” che hanno una percentuale di copertura inferiore al 20%!!!) e calcolate con il metodo/le regole stabilite medio-tempore da leggi dello Stato alle quali il “parassita” pensionato d’oro si è sempre attenuto, compreso il pagamento dell’aliquota fiscale marginale massima = 43% sui redditi di lavoro e, in continuazione, anche sul trattamento pensionistico.

b) “.....e dell’urgenza di intervenire con un meccanismo correttivo di alcune evidenti iniquità di questo settore del welfare.....”

Il “meccanismo correttivo” purtroppo è inventato con un’escamotage spanometrica, cioè un tanto al salto, in quanto originato dal fatto che non si conosce il “versato” = MONTANTE CONTRIBUTIVO.

c) “.....Si pensi a come la Corte (.....), nel vagliare alcune norme, ha palesemente posto l’accento sul carattere di misura improntata alla solidarietà previdenziale e.....”

Non può certo essere lo scrivente, stante la sua non eccelsa cultura giuridica (che per onestà intellettuale non può esimersi dal rappresentare, avendo fatto solo studi economici), a confutare i deliberata dell’Alta Corte. Ma in questo specifico caso nessuno, nemmeno i singoli componenti della stessa Corte, non può non sostenere/ammettere l’incoerenza semantica dei due termini “solidarietà” e “previdenziale”.

Il primo si concilia con “assistenziale” e non certo con “previdenziale”. A quest’ultimo termine non può essere associato il termine “solidarietà”, in quanto i contributi “previdenziali” non possono essere merce di scambio, non essendo consentito – per immanenza e natura intrinseca – essere sottratti alla loro destinazione specifica ab origine, che è quella di coprire le prestazioni pensionistiche, le uniche che hanno indubbio carattere previdenziale.

d) “.....A tale proposito sembra evidente il carattere di non arbitrarietà, ragionevolezza e proporzionalità delle misure di ricalcolo applicate alle pensioni d’oro.....”

Le affermazioni di “non arbitrarietà, ragionevolezza e proporzionalità” in relazione al termine di “misure di ricalcolo” sono mistificatorie perché correlate non ad un effettivo ricalcolo contributivo, ma a misure di riduzione delle pensioni secondo il risultato di un rapporto tra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età prese in considerazione dalla norma.

e) “.....Esse possono essere considerate – come si è espressa la Corte..... – una misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli (.....),.....”

Qui vale quanto già esplicitato alla precedente lettera c), nel senso che il termine “sostegno” può essere associato al termine “assistenziale” e non certo al termine “previdenziale” per le ragioni già sopra indicate.

f) “....., di considerare salvaguardato anche il principio del legittimo affidamento dei soggetti incisi dalle misure di ricalcolo,.....”

Qui vale quanto già esplicitato alla precedente lettera d), nel senso che sono “misure di riduzione” della pensione e non certo “misure di ricalcolo”.

g) “.....Infatti il prelievo è di competenza diretta dell’INPS, che lo trattiene all’interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali.....”

Qui non si possono che ripetere le osservazioni espresse alle precedenti lettere d) e f), nel senso che è corretto dire per “finalità solidaristiche e assistenziali” (e non certo “previdenziali”).

h) “....., dei fondi che si libereranno in esito al ricalcolo.....”

“.....e individua l’ambito applicativo del meccanismo di ricalcolo.....”

Sono tutte affermazioni/precisazioni contenute nella relazione di accompagnamento del DDL che contrastano con la disposizione cardine dell’articolo 1 che sancisce una “riduzione” tout court della pensione secondo criteri che sono privi di qualsiasi validità giuridica e non certo un “ricalcolo” della pensione d’oro in base al MONTANTE CONTRIBUTIVO.

EUROSTAT e SALUTE

Il 70,9% degli italiani si dichiara in buona salute e siamo secondi per aspettativa di vita. Ma resta un 5,5% che denuncia di non aver avuto soddisfatte le sue richieste di assistenza sanitaria.

Publicato l'ultimo rapporto Eurostat con gli indicatori relativi ai 17 SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile). E c'è anche quello relativo alla "Buona salute e benessere" che si basa su tre indicatori principali: la salute percepita, l'aspettativa di vita e le esigenze mediche insoddisfatte. L'Italia va bene, ma, tranne che per l'attesa di vita, non eccelle.

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=65731&fr=n

PENSIONI D'ORO: RICALCOLO SOPRA I 4.500 EURO MENSILI. ECCO LE REGOLE a cura di Nicoletta Cottone/ilsole24ore -

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25337>

PENSIONI, ECCO IDEE E CONTRADDIZIONI DI LUIGI DI MAIO a cura di Giuliano Cazzola/startmag

TESTO IN

[https://www.startmag.it/economia/pensioni-ecco-idee-e-contraddizioni-di-di-maio/?utm_source=Newsletter+Startmag&utm_campaign=7a78f7e957-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2cc522e564-7a78f7e957-516010725&ct=t\(RSS_EMAIL_CAMPAIGN\)](https://www.startmag.it/economia/pensioni-ecco-idee-e-contraddizioni-di-di-maio/?utm_source=Newsletter+Startmag&utm_campaign=7a78f7e957-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2cc522e564-7a78f7e957-516010725&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN))

TAGLIO VITALIZI ANCHE AL SENATO? estratto da PensioniOggi

I risparmi - Boeri stima in altri 16 milioni il risparmio per lo Stato se si applicasse la delibera sul taglio dei vitalizi anche al Senato.

"L'ufficio di presidenza della Camera stima un risparmio di 40 milioni di euro dall'applicazione della delibera - ricorda Boeri - ipotizzando che vi sia la stessa proporzione tra spesa e risparmio da ricalcolo, si può pensare che adottare la stessa delibera al Senato comporterebbe ulteriori 16 milioni di euro di risparmi".

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI

San Pio da Pietralcina

Data di emissione il 20 settembre 2018